



UOR: Direzione Generale – Ufficio Affari Istituzionali

Estensore: Dott. Paola Santoro

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo

2015 e in particolare l'art. 35;

VISTE

le delibere dei Consigli delle Scuole di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita e in Neuropsicologia che, nelle sedute rispettivamente del 6 e del 19 Marzo 2018, hanno approvato il testo del Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione di area psicologica;

VISTA

la delibera con cui in data 28 Marzo 2018 il Consiglio di Dipartimento di Psicologia ha

approvato il suddetto regolamento;

VISTA

la delibera del Senato accademico del 23 Aprile 2018 con cui è stato approvato il Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione di area psicologica;

DECRETA

ART. I.

1. Sono emanate le seguenti disposizioni:

Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione di area psicologica

Art. 1 - Indizione delle elezioni

- 1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e dell'art. 2 del presente Regolamento, una rappresentanza degli specializzandi fa parte dei Consigli delle Scuole di specializzazione di area psicologica.
- 2. Le elezioni della rappresentanza degli specializzandi sono indette dal Direttore della Scuola con un provvedimento scritto, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
- 3. Il provvedimento di indizione delle elezioni:
- a) fissa le date delle votazioni;
- b) definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura;
- c) illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale.

Art. 2 – Composizione e mandato della rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola 1. La Rappresentanza degli specializzandi è formata da 2 componenti e dura in carica 2 anni decorrenti dalla nomina.





2. Le elezioni della rappresentanza degli specializzandi sono indette dal Direttore della Scuola, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

- 1. I Rappresentanti degli Specializzandi della scuola sono eletti a scrutinio segreto tra gli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione di area psicologica in un collegio costituito da tutti gli specializzandi della scuola stessa.
- 2. I rappresentanti degli specializzandi sono rieleggibili.
- 3. L'elettorato passivo si esercita sottoscrivendo la propria candidatura individuale e trasmettendola al Direttore della Scuola nei modi definiti dal provvedimento d'indizione.
- 4. I requisiti dell'elettorato attivo devono essere posseduti alla data della prima votazione; i requisiti dell'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della candidatura. Appositi elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono messi a disposizione del seggio.

Art. 4 - Costituzione e compiti dei seggi elettorali

- 1. Il Direttore della Scuola nomina con proprio provvedimento uno o più seggi elettorali.
- 2. Il seggio è composto da personale dipendente dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il Presidente, o il Segretario che temporaneamente lo sostituisce, sovraintende al buon andamento dei lavori.
- 3. Il seggio assicura il regolare svolgimento delle votazioni e dello scrutinio al suo interno e redige un verbale al termine delle operazioni elettorali.

Art. 5 - Operazioni elettorali

- 1. Il seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:
- a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
- b) accertare l'identità dell'elettore mediante un idoneo documento di identità;
- c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti;
- d) consegnare la scheda elettorale, integra e precedentemente timbrata e siglata da un componente del seggio.
- 2. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il seggio lo inserisca provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.
- 3. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore del loro seggio liberamente scelto dall'elettore stesso. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico.
- 4. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto hanno inizio le operazioni di scrutinio. Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e proseguono ininterrottamente fino alla loro conclusione.
- 5. Il seggio accerta che il numero delle schede votate coincida col numero dei votanti presenti nel registro, esegue lo spoglio.
- 6. Delle operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un verbale indicante il numero:
- a) degli aventi diritto
- b) delle schede votate
- c) delle schede bianche
- d) delle schede nulle
- e) dei voti riportati da ciascun candidato.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del seggio.

7. Il seggio compila la graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti validi. A parità di voti prevale il più anziano d'età.





Art. 6 – Validità delle votazioni

1.Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 7 - Nomina e subentro in caso di cessazione anticipata

- 1. Il Direttore della Scuola nomina con proprio provvedimento i Rappresentanti degli specializzandi.
- 2. I Rappresentanti degli specializzandi che cessano in anticipo il proprio mandato, sono sostituiti con provvedimento del Direttore della Scuola, secondo l'ordine della graduatoria.
- 3. La carica del subentrante decorre dalla sua nomina fino alla scadenza naturale del mandato dei Rappresentanti degli specializzandi.
- 4. Nel caso di esaurimento della graduatoria, si procede con elezioni suppletive.

*

ART. II

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.
- 2. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e diffuso con ogni altro mezzo idoneo a darne opportuna conoscenza.

Prof. Maria Cristina Messa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126 – Milano Tel. 02-6448.6437